SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

05A00404

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n. **327.**

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b.3*), le parole: «40 km/h», sono sostituite dalle seguenti: «62,5 km/h»;

b) alla lettera *c.2.2*), le parole: «40 km/h», sono sostituite dalle seguenti: «62,5 km/h»;

c) alla lettera *c.2.3*), le parole: «25 km/h», sono sostituite dalle seguenti: «40 km/h».

Art. 2.

Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di concederne, attraverso formale autorizzazione, l'utilizzo ai nuovi regimi di velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente detta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214 è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: Nuovo codice della strada e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O. è il seguente:

«Art. 10 *(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).* — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

2-*bis*. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera *b)*, per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'art. 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n*), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'art. 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *g)*, lettera *g-bis*) e lettera *g-ter*), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

b-bis) di cui al comma 3, lettera *e)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'art. 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n*), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

due assi: 20 t;

tre assi: 33 t;

quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

quattro assi: 44 t;

cinque o più assi: 56 t;

cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal com-

ma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta a lire cinquemilioniottantamilasettecento.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n*), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'art. 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'art. 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'art. 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'art. 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-*bis.* Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-*ter.* Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-*quater.* Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'Appendice I - art. 9 al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., come modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«Appendice I - Art. 9 *(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa).* — 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono le seguenti:

a) Per i veicoli a motore non atti al traino:

a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice;

a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;

a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;

a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

b) Per i veicoli a motore atti al traino:

b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;

b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;

b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: *62,5 km/h*, con l'eccezione di cui al successivo punto *b.4*);

b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:

b.4.1) quando viaggiano isolati;

b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;

b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera *b)*, dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera *c)*, del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;

b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata;

b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;

b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.

c) Per i veicoli rimorchiati:

c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;

c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;

c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;

c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;

c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice;

05G0016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2004, n. **328.**

Regolamento concernente «Integrazioni e modifiche del regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, concernente il conferimento degli alloggi erariali in consegna all'Amministrazione militare marittima;

Visto il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, concernente le modalità di assegnazione dell'alloggio al personale militare delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto;

Considerata la necessità di modificare e di integrare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 414 del 2001, innanzi citato, per ottimizzare l'uso degli alloggi di servizio rispetto alle nuove ed accresciute necessità funzionali, anche al fine di soddisfare le esigenze del personale interessato da maggiore mobilità ed impiegato in ragione dell'apporto funzionale fornito dallo stesso personale;

Ritenuto necessario introdurre nuove tipologie di alloggi in forza delle predette esigenze funzionali generalmente considerate ed emergenti in sede locale, garantendo una maggiore efficienza e nel contempo venendo incontro alle esigenze del personale e delle relative famiglie;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 15764 del 10 settembre 2004;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'alinea dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, successivamente denominato decreto, è sostituito dal seguente:

«2. La Capitaneria di porto, il Reparto di volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:».

2. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, dopo le parole «Capitaneria di Porto», sono inserite le seguenti: «, Reparto Supporto Navale».

Art. 2.

1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto, dopo la parola «Capitaneria», sono inserite le seguenti: «, uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale».

2. Nell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto, dopo le parole «Reparto di Volo», sono inserite le seguenti: «o del Reparto Supporto Navale».

Art. 3.

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto, dopo le parole «Reparto di Volo», sono inserite le seguenti: «nonché Reparto Supporto Navale».

2. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto, dopo le parole «uffici marittimi», sono inserite le seguenti: «o dei Comandi interessati».

Art. 4.

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente:

«1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.».

Art. 5.

1. L'articolo 10 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Immobili di proprietà privata).* — 1. La consegna e la restituzione degli immobili di proprietà privata è fatta sempre in contraddittorio fra i proprietari o loro delegati autorizzati e il Capo del Compartimento marittimo o Comandante del Reparto di Volo o del Reparto Supporto Navale, ovvero un ufficiale dagli stessi delegato, con l'intervento dell'Ufficiale capo dei servizi di economato che firmeranno i relativi verbali.

2. Il Capo del compartimento marittimo, il Comandante del Reparto di Volo o il Comandante del Reparto Supporto Navale devono informare l'assegnatario dell'alloggio, ubicato all'interno di un immobile privato destinato ad ufficio marittimo, delle particolari condizioni risultanti dal contratto di locazione, affinché gli assegnatari stessi vi si possano uniformare.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Categorie degli alloggi di servizio).* — 1. Gli alloggi di servizio assegnati al personale del Corpo delle capitanerie di porto si suddividono nelle seguenti categorie:

a) alloggi destinati ad esigenze di servizio connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando (ASIR): Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capi di compartimento marittimo, Capi di ufficio circondariale marittimo.

Per detti alloggi è applicabile il regime derogatorio previsto nell'articolo 14, comma 4, ed alle condizioni fissate nel comma 5 dello stesso articolo. In tal caso gli stessi alloggi sono comparati — in via temporanea — alla categoria ASI e possono essere assegnati rispettivamente al personale di cui all'articolo 14, comma 1;

b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI): per il personale a cui sono affidati incarichi continuativi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità ovvero di sicurezza del servizio stesso;

c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito di caserme asserviti ad immobili in uso agli uffici marittimi periferici per ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia a seguito. In tali alloggi ogni interessato può disporre di una sola camera con o senza bagno;

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con famiglia al seguito, che presta effettivo servizio nella sede ove è ubicato l'alloggio ovvero nel Comune limitrofo;

e) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare imbarcato e relativi familiari di passaggio (SLI): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con o senza famiglia al seguito, che presta servizio a bordo di unità navali del Corpo gestite dal Reparto Supporto Logistico con sede a Messina;

f) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP): per il personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, in missione presso comandi, enti e reparti per frequenza di corsi ovvero per attività connesse a motivate esigenze di servizio.».

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Durata delle assegnazioni)*. — 1. La durata delle assegnazioni degli alloggi è stabilita come segue:

a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione è consentita con l'assunzione dell'incarico;

b) alloggi di categoria ASC: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che dà titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio;

c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non può essere superiore ai sei anni;

d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione;

e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.».

Art. 8.

1. L'articolo 13, comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione degli alloggi è disposta:

a) per gli ASIR, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare;

b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformità all'allegato «*A*». Per i titolari degli incarichi indicati nel successivo articolo 14, comma 1, lettera *a)*, provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».

2. Nell'articolo 13, comma 3, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Incarichi cui è connessa l'assegnazione di alloggi della categoria ASI e assegnazione degli alloggi AST)*. — 1. I seguenti incarichi danno luogo all'assegnazione degli ASI, nei limiti della disponibilità degli alloggi medesimi nella sede, secondo l'ordine di priorità in cui sono elencati:

a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

Vice Comandante Generale;

Capo della Centrale Operativa;

Ufficiale addetto al Comandante Generale;

Coordinatore;

Capi reparto;

Capo del Reparto Ambientale Marino;

Assistente del Comandante Generale;

Sottufficiale responsabile dell'autoreparto;

ulteriore personale militare che ricopre incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante generale, con proprio provvedimento, sentiti i Capi Reparto.

b) Uffici marittimi periferici:

Titolare di ufficio locale marittimo;

Titolare di delegazione di spiaggia;

Titolare di Comando equipollente;

Comandante in seconda o Ufficiale in seconda di ufficio marittimo periferico;

Capo Sezione Operativa di Capitaneria di Porto e, nelle sedi di Direzione Marittima, del Comandante della Zona Navale;

Capo Servizio V.T.S. di area;

Capo Servizio V.T.S. locale;

Comandante di Unità Navali del Corpo;

Direttore di Macchina di Unità Navali del Corpo;

Capo Sezione Sicurezza Navigazione ovvero Tecnica;

Aiutante Maggiore;

1° Nostromo;

Responsabile sezione staccata di Capitaneria di Porto;

Consegnatario per debito di vigilanza (capo carico);

ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze, rilevanti a livello locale, stabilite dal Capo del Compartimento con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

c) Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri):

Comandante;

Capo Servizio Operazioni;

Piloti;

Operatori di Volo;

Capo Servizio Tecnico;

Comandante in 2ª;

Capo servizio sicurezza volo;

Capo hangar;

Capo magazzino;

Addetti ai servizi di volo;

ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal responsabile del Reparto con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

d) Reparto Supporto Navale:

Comandante;

Capo Ufficio Tecnico-Logistico;

Capo Ufficio Amministrativo e Infrastrutture;

Capo Ufficio Personale;

Consegnatario;

Maresciallo addetto Ufficio Tecnico-Logistico;

Maresciallo addetto Ufficio Personale;

ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante del Reparto Supporto Navale con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale.

2. L'assegnazione degli AST, nei limiti della disponibilità degli alloggi della medesima categoria, è stabilita in ragione inversa al reddito del nucleo familiare legalmente riconosciuto, rapportato alla composizione numerica dello stesso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o modello sostitutivo di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. Gli AST non possono essere assegnati al personale che:

a) sia proprietario o usufruttuario in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione idonea e disponibile, ubicata nello stesso Comune ove è situata la sede di servizio ovvero in un comune limitrofo;

b) sia assegnatario di una abitazione di un Istituto autonomo case popolari o similare, militare o civile, o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato;

c) abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni sopraindicate;

d) ricopra un incarico che dà titolo all'assegnazione di un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per l'assegnazione nella sede di servizio di tale categoria di alloggi ovvero che abbia rinunciato all'assegnazione di alloggio ASI.

Un'abitazione è considerata idonea se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capo famiglia ed il coniuge convivente ed è considerata disponibile anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie per il suo recupero debitamente curate.

3. Nel caso fossero disponibili più alloggi, l'assegnazione è effettuata, in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili.

4. I destinatari di ASIR che ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente; questi, nell'inoltrare l'istanza, deve corredarla con il proprio parere che può essere favorevole nel caso in cui il richiedente fruisca di un alloggio da dove è possibile raggiungere, prontamente, la sede di servizio. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

I destinatari di ASI che parimenti ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono rinunciare all'assegnazione. Tale rinuncia è comunicata al Comando generale unitamente all'eventuale istanza di assegnazione dell'alloggio in questione di altro personale.

5. Gli ASI inividuati in forza del comma 1, per i quali è intervenuta la rinuncia da parte dell'assegnatario, e gli ASIR non assegnati per effetto della deroga di cui al comma 4, possono, previa approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, essere assegnati, in uso temporaneo, solo ad altro personale avente titolo ad alloggio ASI sulla base dell'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo. Detto personale deve sottoscrivere espresso impegno a rendere disponibile l'alloggio, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificatamente connesso, salvo che questi abbia richiesto e ottenuto la deroga o abbia rinunciato all'alloggio.

6. In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio può essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al più presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso, se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima.

7. L'assegnatario di ASI può chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro più grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potrà chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovrà causare ritardo al nuovo assegnatario (che andrà ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).».

Art. 10.

1. Nella rubrica dell'articolo 15 del decreto, dopo l'acronimo «ASC», è aggiunto il seguente: «e APP».

2. All'articolo 15, i commi 4 e 5 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonché, limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.».

«5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione».

Art. 11.

1. La rubrica dell'articolo 17 del decreto, è sostituita dalla seguente:

«Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC».

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto, è sostituito dal seguente:

«1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:».

3. All'articolo 17, comma 1, la lettera *f)* del decreto è sostituita dalla seguente:

«*f)* mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI».

4. Nell'articolo 18 del decreto, ai commi 3 e 4, le parole «Nucleo Aereo» sono sostituite dalle seguenti: «Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale».

Art. 12.

1. L'articolo 19, comma 3, del decreto, è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto per tale tipologia di alloggi, secondo le modalità dell'articolo 43 di cui al comma precedente».

Art. 13.

1. All'articolo 19 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento».

Art. 14.

1. Nella rubrica dell'Allegato «*A*» al decreto, dopo l'acronimo «ASI» sono inseriti i seguenti: «,AST e SLI».

2. Nella nota a in calce all'Allegato «*A*» al decreto, dopo le parole «Reparti di Volo», sono inserite le seguenti: «Reparto Supporto Navale».

3. La rubrica dell'Allegato «*B*» al decreto è sostituita dalla seguente: «Atto di formalizzazione dell'assegnazione di alloggio di servizio».

4. Nelle note a, l ed m in calce all'Allegato «*G*» al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole «Nucleo Aereo», sono aggiunte le seguenti: «o Reparto Supporto Navale».

5. Nelle note a e k in calce all'Allegato «*H*» al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole «Nucleo Aereo», sono aggiunte le seguenti: «o Reparto Supporto Navale».

Art. 15.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285, recante: «Conferimento degli alloggi erariali in consegna all'amministrazione militare marittima» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1921, n. 81.

— Il regio decreto 29 aprile 1926, n. 866, recante: «Ordine di precedenza per il conferimento degli alloggi erariali al personale delle Capitanerie di porto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1926, n. 127.

— Il decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, recante: «Norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 251/L alla *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2001, n. 276.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 2 *(Autorità responsabile).* — 1. La Direzione Marittima amministra le unità immobiliari demaniali e non, in uso agli uffici marittimi e alle strutture del Corpo ricadenti nella zona di competenza.

2. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo e il Reparto Supporto Navale, previa acquisizione del nulla osta del Direttore Marittimo e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto:

a) adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione di dette unità immobiliari, con esclusione di quelli che il regolamento riserva ad altre autorità, ivi compresi i particolari regolamenti per la gestione e conduzione degli alloggi di servizio;

b) nominano, ove previsto, un Ufficiale dipendente quale amministratore;

c) sovrintendono all'operato di eventuali altri organi della conduzione delle unità immobiliari, disponendo e curando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle emanate dalle superiori autorità;

d) promuovono le determinazioni millesimali delle quote».

— Il testo vigente dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Inosservanza grave o continuata).* — 1. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari di popria competenza, l'inosservanza grave o continuata del presente regolamento è segnalata dalla Capitaneria di porto *Reparto Supporto Navale* e dai Reparti di Volo alla Direzione Marittima competente e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le azioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 414/2001, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 *(Compilazione inventari).* — 1. Gli inventari e le planimetrie delle singole unità immobiliari sono compilati in originale e in numero sufficiente, da servire uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, uno per la Direzione Marittima, uno per la Capitaneria, *uno per il Reparto di Volo o per il Reparto Supporto Navale* ed uno per il Comando che la utilizza.

2. Gli originali degli inventari e le planimetrie, debitamente riscontrati, debbono essere firmati dall'Ufficiale responsabile del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo *o del Reparto Supporto Navale* che ha in uso l'immobile e vistati dal rispettivo Titolare; quelli per gli uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia sono invece firmati dal Titolare e vistati dal rispettivo Capo di compartimento marittimo.

3. Gli inventari dei locali destinati ad alloggio o ad altri usi, sono compilati a parte se si trovano in immobili diversi da quelli adibiti ad uffici.

4. Gli alloggi che si trovano invece nell'immobile ove hanno sede gli uffici debbono considerarsi come facenti parte dello stesso immobile e, perciò, debbono essere compresi in quell'inventario.

5. Nei casi di cambio dell'Ufficiale incaricato del servizio di economato della Direzione Marittima o della Capitaneria di Porto o del Reparto di Volo *o del Reparto Supporto Navale* e nei casi di cambio di Titolari di uffici marittimi minori, si farà luogo al passaggio di consegna degli inventari degli immobili e delle planimetrie. Tale consegna si farà constare mediante dichiarazione sottoscritta dal cedente e dall'accettante sulla parte all'uopo riservata nel previsto modulario (Mod. 193)».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7 *(Conservazione degli inventari degli immobili).* — 1. Ogni Capitaneria di Porto e Reparto di Volo *nonché Reparto Supporto Navale* tiene un esemplare degli inventari e delle planimetrie degli immobili della propria giurisdizione curando l'aggiornamento anche degli esemplari di cui all'art. 6.

2. L'Ufficiale responsabile dei servizi di economato provvede a segnalare al Comandante le eventuali varianti e le deficienze riscontrate negli immobili.

3. Per gli uffici circondariali marittimi, gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia la funzione di economo è disimpegnata dal Capo dell'ufficio».

— Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8 *(Compilazione verbali di consegna/riconsegna).* — 1. I verbali di consegna Mod. 194 debbono essere compilati in originale in numero necessario: uno per la Capitaneria di Porto, uno per la Direzione Marittima ed uno per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al quale deve essere inviato entro dieci giorni dall'avvenuta consegna. Copia di detto verbale è allegata a quello di passaggio di consegne dei Capi degli uffici marittimi *o dei Comandi interessati.*

2. Nel verbale di consegna il consegnatario deve far risultare lo stato in cui lo stesso si trova e, in quello di riconsegna, l'Ufficiale economo deve indicare i danni causati da incuria od abuso.

3. Nella colonna annotazioni, poi, sarà indicata la causa presunta o effettiva di ciascun danno o mancanza, in modo da poterne stabilire la responsabilità».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 9 *(Valutazione delle spese occorrenti per riparazione danni).* — *1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.*

2. La Direzione Marittima procede al recupero delle spese sostenute attraverso l'Ente amministratore.

3. Sulle contestazioni relative a qualità, entità e tipo degli interventi, nonché alle spese necessarie per il ripristino, decide il Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto.».

Note all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 13 *(Attribuzioni del Comandante Generale, dei Direttori Marittimi e dei Capi di Compartimento Marittimo in materia di assegnazione). — 1. L'assegnazione di alloggi è disposta:*

a) per gli ASIR dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di Porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare;

b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante Generale del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformità all'allegato «A». Per i titolari degli incarichi indicati nell'art. 14, comma 1, lettera a), provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. L'assegnazione dell'alloggio è formalizzata con apposito atto della direzione marittima come da allegato B e, in quanto formulato nell'interesse dell'amministrazione, è redatto in carta semplice e soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

3. Gli alloggi della categoria ASC sono assegnati con Ordine del Giorno del Capo del Compartimento Marittimo competente e, per i Reparti di Volo, del Comandante del Reparto della Base, a seguito di istanza dell'avente diritto formulata in conformità all'allegato «*C*». *Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.*

4. Le autorità che formalizzano le assegnazioni degli alloggi per periodi uguali o superiori a trenta giorni sono tenute ad effettuare le comunicazioni di legge, di cui al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 91.».

Nota all'art. 10:

— Il testo vigente dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 15 *(Assegnazione alloggi di categoria ASC* e APP). — 1. Gli alloggi di servizio collettivi (ASC) sono assegnati al personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, con il seguente ordine di priorità:

a) personale che abbia diritto all'alloggio ASI;

b) personale che presta servizio nel comprensorio ove è ubicato l'alloggio;

c) personale che presta servizio nella sede;

d) personale che presta servizio nel comune limitrofo.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la priorità sarà determinata con i criteri previsti per gli ASI in quanto applicabili.

3. Per gli ASC di pertinenza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto amministrati dalla Capitaneria di Porto di Roma l'assegnazione, da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Roma, è subordinata al nulla osta del medesimo Comando Generale.

4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonché, limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.

5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione.».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 17 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 17 *(Decadenza dall'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC). — 1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:*

a) impiego dell'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione dell'alloggio in uso a terzi;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione riportate nel disciplinare contenuto nell'atto di formalizzazione di cui all'allegato "*B*";

d) mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per ottenerla;

f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI.

2. La decadenza è pronunciata dall'autorità che ha disposto l'assegnazione; essa viene redatta secondo il modello riportato in allegato "*E*" ed è notificata entro dieci giorni agli interessati, che sono tenuti a liberare l'alloggio entro i trenta giorni successivi.».

— Il testo vigente dell'art. 18 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 18 *(Recupero coattivo degli alloggi).* — 1. Nel caso in cui gli alloggi non siano rilasciati nei termini indicati nei precedenti articoli 16 e 17, il Direttore marittimo emette formale ordinanza di rilascio coattivo, redatta secondo il modello riportato in allegato "*F*", da notificare agli interessati nelle forme di legge. La data, in cui ha luogo lo sgombero forzoso, è indicata nel provvedimento suddetto ed è determinata tenendo conto delle esigenze dell'Amministrazione e delle eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. Tale data non deve, comunque, essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza.

2. Per gli alloggi di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, provvede il Direttore marittimo di Roma.

3. Il recupero coattivo è eseguito da un Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, assistito da altro personale militare e da un medico militare, appositamente designati dal Direttore marittimo su richiesta, conforme all'allegato "*G*", del Comando della Capitaneria di Porto o *Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto navale* responsabile della gestione, ed ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi, salvo che non siano intervenute decisioni di sospensiva dell'esecuzione del provvedimento ingiuntivo di rilascio.

Di quanto rinvenuto nell'alloggio deve compilarsi l'inventario particolareggiato da consegnare in copia all'interessato.

4. Nei casi in cui l'alloggio da recuperare sia chiuso ovvero l'utente non consenta l'ingresso, si procede a termine di legge all'accesso forzoso con l'assistenza della forza pubblica, il cui intervento deve essere preventivamente richiesto, secondo l'allegato "*H*", dal Comando della Capitaneria di porto o *Reparto di volo o Comandante del Reparto supporto navale* responsabile della gestione, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso alloggio rinvenuto, la cui copia dovrà essere notificata all'interessato nelle forme di legge, anche successivamente.

5. Le operazioni di imballaggio, facchinaggio, trasporto e deposito sono affidate ad idonea ditta privata e le relative spese, comprese quelle di assicurazione, sono anticipate dall'amministrazione e recuperate a norma di legge.».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 19 *(Onerosità delle assegnazioni).* — 1. Gli alloggi ASIR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, ultimo capoverso della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono assegnati a titolo gratuito al personale indicato all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento.

2. Gli alloggi ASI sono assegnati a titolo oneroso. Il canone mensile dovuto è stabilito secondo le modalità recate dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto per tale tipologia di alloggi secondo le modalità dell'art. 43 di cui al comma precedente.

4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento.

5. È escluso dal pagamento della retta giornaliera il personale imbarcato sulle unità navali del Corpo sprovviste di sistemazioni logistiche.».

Nota all'art. 13:

— Per il testo vigente dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 414/2001 si veda nella nota all'art. 12.

Note all'art. 14:

— Il testo vigente degli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale n. 414/2001 come modificati dal presente regolamento, è il seguente:

«ALLEGATO *A*

Art. 13, comma 1, lettera *b)*

Oggetto: domanda assegnazione alloggio ASI *AST e SLI*

Al [a]... [b]...

Tramite [c]...

e per conoscenza: al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto [d].

Il sottoscritto [e] .... in servizio presso [f]....................

tel. [g]... , destinato presso codesto Comando dal pp.. ove verrà ad assumere l'incarico di .... come da comunicazione prot. n. .... del............

Chiede

l'assegnazione di un alloggio di servizio di capienza sufficiente alle esigenze dei componenti il proprio nucleo familiare.

Dichiara altresì di aver preso visione del vigente Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto, di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione dell'alloggio, la decadenza dalla stessa, gli obblighi connessi con l'assegnazione, la posizione che verrà ad assumere nei riguardi dell'amministrazione in considerazione del fatto che l'uso dell'alloggio concesso è soggetto al regime previsto dall'atto dispositivo per l'assegnazione di alloggio di servizio allegato *B* del predetto Regolamento.

Località .... Data ....

Firma del richiedente
....

[a] Comando competente alla ricezione della domanda:

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Direzioni marittime;

Reparti di volo *Reparto supporto navale* (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri).

[b] Località sede del Comando o Ente;

[c] Località.

[d] Comando nella cui giurisdizione si ha diritto a richiedere l'alloggio.

[e] Grado, nome e cognome, località e data di nascita del richiedente.

[f] Ente, Comando o Unità presso il quale è effettivo il richiedente.

[g] Numero telefonico militare e/o civile del richiedente.».

«ALLEGATO *B*

Art. 13, comma 2

Atto di formalizzazione dell'assegnazione di alloggio di servizio

L'anno....................................... addì....................................... del mese di.. con il presente atto, l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione rappresentata dal direttore marittimo di................................ da in assegnazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, al [a].................................... in servizio presso.. [b] in qualità di [c] .... per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il nucleo familiare nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n....................................... (pianta allegata), esistente nel fabbricato di proprietà dello Stato sito in ....alla via/piazza................ n. civico .... piano .... scala .... interno .... costruito nell'anno....................... e costituito da n. .... vani per complessivi mq.................................. cui vanno aggiunte le superfici di pertinenza (specificare le superfici) per un totale di mq. .... di superficie convenzionale.

L'assegnazione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

a) Durata dell'assegnazione

Art. 1.

L'assegnazione avrà durata pari al tempo di permanenza nel l'incarico.

[a] Grado, cognome e nome dell'assegnatario.

[b] Comando presso il quale presta servizio.

[c] Incarico dell'assegnatario.

b) Delegazione di pagamento

Art. 2.

L'assegnatario delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verrà a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la durata dell'assegnazione, ed anche oltre e finché duri l'occupazione, la quota mensile di lire ....e quella che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di aggiornamento della misura del canone.

La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che l'assegnatario abbia già ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.

La delega stessa avrà effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione assegnataria, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sarà sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta amministrazione.

Art. 3.

In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali è rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, l'assegnatario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone, statuito, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verrà indicato.

Se, mentre dura la presente assegnazione, l'assegnatario viene collocato in pensione, il canone dovrà essere versato, a cura dell'utente, all'Ente che gli verrà indicato.

c) Decadenza dell'assegnazione

Art. 4.

L'assegnazione decade per:

impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

cessione dell'alloggio in uso a terzi;

inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

mancato pagamento di canoni, rette ed oneri diversi oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

sopravvenuto accertamento che l'interessato non abbia titolo per ottenerla;

mancata utilizzazione, con il proprio nucleo familiare convivente entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso (quale risulta dall'ordine di servizio).

L'Amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facoltà di revocare l'assegnazione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, l'assegnatario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi.

È data facoltà all'assegnatario di rinunciare all'assegnazione prima della scadenza.

Art. 5.

La revoca dell'assegnazione è comunicata all'assegnatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, in caso di decadenza, qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, il [d]............................ procederà al recupero dell'alloggio stesso in via amministrativa ai sensi dell'art. 823, secondo comma, e dell'art. 828, del codice civile.

Art. 6.

I locali si intendono assegnati nello stato in cui si trovano attualmente, cioè muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri ed altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.

[d] Comando competente all'assegnazione.

L'assegnatario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato di manutenzione e con tutti gli impianti e si obbliga a riconsegnarli, nelle stesse condizioni, alla cessazione dell'assegnazione.

d) Migliorie e danneggiamenti

Art. 7.

È fatto espresso divieto all'assegnatario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'Amministrazione assegnatrice, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta amministrazione, senza che l'assegnatario possa asportarle o pretendere compensi alla fine dell'assegnazione.

Resta, però, salvo il diritto dell'amministrazione assegnatrice di chiedere, ove lo creda, che l'assegnatario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione assegnatrice addebitando la spesa all'assegnatario.

Durante l'assegnazione l'amministrazione assegnatrice ha diritto di fare accedere nell'alloggio, preavvisando l'interessato, propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterrà necessari.

e) Azioni di danni

Art. 8.

L'assegnatario esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa od eccettuata, nonché da fatti di altri assegnatari o di terzi.

Art. 9.

L'assegnatario riconosce all'amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennità o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione che ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Art. 10.

L'assegnatario è tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura dell'ufficio tecnico erariale ed organi corrispondenti. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia di fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;

b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);

c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati;

d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'amministrazione assegnataria;

e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia già sottoposto a tassazione individuale.

Nel caso di servizi che interessano più immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.

L'assegnatario provvede in proprio, durante tutta la durata dell'assegnazione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 del codice civile).

In particolare, sono a carico dell'assegnatario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti:

a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso dell'assegnazione;

b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati o sotto traccia;

c) manutenzione e riparazione degli impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, caldaie, cucinerie e simili;

d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili;

c) sostituzione di vetri infranti.

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno addebitate all'assegnatario.

La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.

In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a:

a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti;

b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili;

c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso;

d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse.

Il recupero delle somme addebitate compresi interessi legali avverrà mediante trattenute mensili sullo stipendio fino ad un quinto dello stesso. Per il personale che deve lasciare l'alloggio perché posto in quiescenza la trattenuta verrà operata sull'importo del trattamento di fine servizio.

Art. 11.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, l'assegnatario elegge domicilio nell'alloggio.

Art. 12.

L'amministrazione assegnatrice non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante l'assegnazione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.)

Art. 13.

L'assegnazione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento e quindi l'amministrazione si riserva la piena disponibilità dei muri esterni, per mostre sporgenti, bracci di fanali, ecc., senza che gli assegnatari possano avanzare pretese di sorta o comunque occorre eccezioni di qualsiasi natura.

Art. 14.

L'assegnatario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a tenere indenne l'amministrazione assegnatrice da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

È vietato tenere nei locali assegnati macchinari ed oggetti infiammabili.

L'assegnatario dovrà, a proprie spese, far pulire i camini una volta all'anno ed osservare tutte le disposizioni contenute nel «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto», di cui dichiara di aver preso visione all'atto della firma del presente atto ritirandone copia.

Art. 15.

Le spese dell'eventuale registrazione del presente atto, sono tutte a carico dell'assegnatario.

Art. 16.

Il presente atto è soggetto alla prescritta approvazione. Esso è vincolante per l'assegnatario fin da questo giorno, mentre lo sarà per l'amministrazione dopo l'approvazione.

Art. 17.

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, l'assegnatario obbliga se stesso ed i suoi eredi in ogni più ampia forma di legge.

Art. 18.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto", che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto ....

p. l'Amministrazione ....

L'assegnatario ....

L'assegnatario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15 del presente atto.

L'assegnatario ....

Approvato il presente atto ....

Il Comandante

[e] Comando competente all'assegnazione».

— Il testo vigente degli allegati *G* ed *H* decreto ministeriale n. 414/2001 come modificati dal presente regolamento, è il seguente:

«ALLEGATO *G*

Art. 18, comma 3

Comando [a]

Prot. n. .... [b]... [c] ....

Oggetto: sgombero alloggio di servizio [d] .... n. [e].......................

Alla direzione marittima di...

In esecuzione dell'ordine del recupero coattivo [f] .... codesta direzione marittima è pregata di nominare un Ufficiale superiore delegato a provvedere allo sgombero dell'alloggio di servizio [g] .... n. [h] .... ubicato in [i] .... occupato dal [j]............................. nato il...................... a...................... in provincia di ....

Codesto comando vorrà altresì designare un Ufficiale medico che dovrà assistere alle operazioni di sgombero per gli eventuali interventi di competenza.

All'utente è già notificata, a mezzo [k]...................., la copia del prescritto ordine di recupero coattivo per il giorno .... alle ore......................

Nel caso necessiti l'applicazione di tale provvedimento, l'Ufficiale designato dovrà compilare regolare verbale, controfirmato da due testimoni, nel quale dovranno risultare:

le relative circostanze di modo, tempo e luogo;

l'inventano delle masserizie rimosse dall'alloggio ed accantonate in deposito provvisorio;

le condizioni dell'immobile all'atto dello sgombero in raffronto al verbale di consegna.

[l] ....

[m] ....

---

[a] Timbro lineare del Comando (Capitaneria o nucleo aereo *o Reparto supporto navale*)

[b] Località sede del Comando.

[c] Data.

[d] Classifica dell'alloggio di servizio.

[e] Numero di identificazione dell'alloggio.

[f] Indicare numero progressivo e data dell'ordine di recupero.

[g] Classifica dell'alloggio di servizio.

[h] Numero di identificazione dell'alloggio.

[i] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[j] Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso dello stesso, degli aventi causa.

[k] Indicazione delle modalità della notifica.

[l] Timbro tondo del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo *o Reparto supporto navale*).

[m] Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo *o Reparto supporto navale* responsabile della gestione.».

«ALLEGATO *H*

Prot. n. .... [b] .... [c] ....

All. n.:..

Oggetto: sgombero alloggio di servizio [d] .... n. [e]...........

Al Comando Compagnia Carabinieri di ....
e, per conoscenza:

Al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - 00144 Roma;

Al Comando Provinciale Carabinieri di ....

Il direttore marittimo di .... con atto n. .... in data......................... notificato il........................., di cui si allega copia, ha disposto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle Capitanerie di porto» adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, il recupero dell'alloggio di servizio [f] .... n. [g].................................... ubicato in [h] .... assegnato a [i]......................nato il .... a .... L'Ufficiale designato dal direttore marittimo di .... , delegato a rappresentare l'amministrazione dei trasporti e della navigazione nel procedimento di sgombero d'ufficio dei locali in questione, e il ....

Codesto comando è pregato di mettere a disposizione del predetto Ufficiale, alla data e all'ora che saranno da questi indicate, i militari dell'Arma ritenuti nel grado e nel numero adeguati.

Si prega di dare assicurazione.

[j]..................... [k] ....

---

[a] Timbro lineare del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo *o Reparto supporto navale*).

[b] Località sede del Comando.

[c] Data.

[d] Classifica dell'alloggio di servizio.

[e] Numero di identificazione dell'alloggio.

[f] Classifica dell'alloggio di servizio.

[g] Numero di identificazione dell'alloggio.

[h] Località, via o piazza, numero civico, interno, scala.

[i] Grado, nome e cognome dell'assegnatario o, in caso di decesso dello stesso, degli aventi causa.

[j] Timbro tondo del Comando.

[k] Firma del Comando (Capitaneria o Nucleo aereo *o Reparto supporto navale;) responsabile della gestione.».*

05G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2004.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, legge n. 350/2003, in favore dei dipendenti o ex dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, ubicate nella regione Veneto. (Decreto n. 35248).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto il verbale d'accordo del 12 maggio 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Veneto, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea, è stato concordato il ricorso, per il periodo dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e per un numero massimo di 300 unità, al trattamento straordinario di integrazione salariale e al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società, così come individuate negli elenchi allegati al predetto verbale;

Considerato che la regione Veneto si è impegnata ad avviare, entro novanta giorni dall'evidenziarsi delle crisi aziendali, per il personale eccedentario corsi di formazione e riqualificazione professionale per il recupero ed il reinserimento professionale dei lavoratori interessati;

Visto il verbale d'accordo del 28 giugno 2004, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la provincia autonoma di Bolzano, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quale, vista la grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione Europea, è stato concordato il ricorso, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 e per un numero massimo di 51 unità, al trattamento straordinario di integrazione salariale e al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei confronti dei lavoratori dipendenti o già dipendenti dalle società, così come individuate negli elenchi allegati al predetto verbale;

Considerato che la provincia autonoma di Bolzano, si è impegnata ad avviare, entro novanta giorni dall'evidenziarsi delle crisi aziendali, per il personale eccedentario corsi di formazione e riqualificazione professionale per il recupero ed il reinserimento professionale dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché l'indennità di mobilità alle condizioni riportate nei soprarichiamati verbali di accordo ministeriali, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 12 maggio 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché il trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004, nei confronti di un numero massimo di 300 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella regione Veneto, così come individuati negli elenchi allegati al predetto verbale di accordo ministeriale.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.544.800,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 28 giugno 2004 — che fa parte integrante del presente provvedimento — è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché il trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004, nei confronti di un numero massimo di 51 lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, nonché licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella provincia autonoma di Bolzano, così come individuati negli elenchi allegati al predetto verbale di accordo ministeriale.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 451.962,00.

Art. 3.

Le società di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 3.996.762,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1997, n. 236.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal precedente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, unitamente alla regione Veneto e alla provincia autonoma di Bolzano, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 395

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 maggio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani si sono incontrati:

per la regione Veneto; l'assessore al lavoro, formazione, on. Raffaele Grazia assistito dal dott. Alessandro Agostinetti;

per la Associazione spedizionieri doganali sig. Giorgio Rottigli;

per la ADL COBAS-RdB-Cub i signori Rodolfo Giora e Di Napoli e Edmondo Giacomazzi;

per la FILT CGIL il sig. Paolo Tollio;

per la FIT CISL;

per la UIL Trasporti;

per la UGL Ausiliari del traffico dott. Alessandro Miceli,

per esaminare la situazione di grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea.

La regione si impegna ad avviare entro novanta giorni dall'evidenziarsi delle crisi aziendali per il personale eccedentario corsi di formazione e di riqualificazione professionale per il recupero e il reinserimeto professionale dei lavoratori interessati.

Gli esuberi saranno individuati nell'ambito delle società di cui agli allegati elenchi che saranno parte integrante del presente verbale e tra quelli dipendenti dalle società di gestione degli autoporti ed interporti della regione.

Visto quanto sopra il Ministero del lavoro ritiene di poter ammettere i dipendenti di cui sopra ai benefici previsti dall'art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) per un numero massimo di 300 unità, per il periodo dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004.

La regione avvierà tutte le procedure necessarie ai fini della concessione dei benefici in questione, nel rispetto della vigente normativa, sentita anche la sede regionale INPS.

La regione si impegna altresì ad effettuare trimestralmente c.a. un monitoraggio circa l'attuazione del presente accordo con verifica situazione occupazionale.

Il Sottosegretario on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata rientri nella normativa di cui al già citato art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003.

ALLEGATO AL VERBALE
PROVINCIA DI PADOVA

Nominativo azienda	Luogo	
Italmondo S.p.a.	Vigonza	
Eurologistica S.r.l.	Padova	
Longato Massimo	Padova	
Treg S.r.l.	Padova	
Interpatavium	Padova	
Pantacontainers S.r.l. Pct	Padova	
Padana Spedizioni	Padova	
Buonuomo Giuseppe & C. S.a.s.	Padova	
C.T.I. S.p.a.	Padova	
Exel Itali S.r.l.		
Frans Maas Italia S.p.a.		
Italsempione S.p.a.		
Rinaldi Rinaldo S.p.a.		
Saima Avandero S.p.a.	Padova	
Schenker Italiana S.p.a.		
Sifte Berti S.p.a.		
Sittam S.p.a.		
Wilson Logistics Italia S.p.a.		
Assocam International S.r.l.		
Delta S.r.l.		
Dogado S.r.l.		
Gruber Logistics S.p.a.		
Gatto		
Melsped S.r.l.		
	Totale	

PROVINCIA DI VENEZIA

Nominativo azienda	Luogo	
Centro Intermodale Adriatico S.p.a.	Venezia-Marghera	
Interporto S.p.a.	Venezia-Marghera	
A. Bellardi & C. S.a.s.	Marghera	
A. Dal Bon & C. S.a.s.	Marghera	
Agenzia Favret S.r.l.	Mestre	
Agenzia Minucci S.r.l.	Marghera	
Agenzia Tripcovich S.r.l.	Marghera	
Agestar S.r.l.	Marghera	
Alghesped S.r.l.	Mestre	
Archimede Gruden S.r.l.	Marghera	
Baggio S.p.a.	Marghera	
Carlo Tonolo fu Matteo	Marghera	
Columbia S.r.l.	Chioggia	
Doge international S.r.l.	Marghera	
Duodo e C. S.n.c.	Marghera	
Farinato S.p.a.	Mestre	
Fiorini Omnia Service S.r.l.	Marghera	
Francesco Parisi S.p.a.	Mestre	
F.lli Cosulich S.p.a.	Mestre	
G. Radonicich e C. S.r.l.	Marghera	
Genemar Shipping S.r.l.	Mestre	
Global Projects S.r.l.	Marghera	
Globus - Sped. S.r.l.	Mestre	
I. Barbon S.r.l.	Mestre	
Itallogistica S.r.l.	Marghera	
Marisped S.r.l.	Mestre	
Mirco Santi	Mestre	
Mondial International Transport S.a.s.	Mestre	
Navimed Italia S.r.l.	Marghera	
Nova Mar S.r.l.	Mestre	
Orion Mare S.r.l.	Marghera	
S.D.C. S.r.l.	Venezia	
Sadop S.r.l.	Favaro Veneto - Ve	
Saima Avandero S.p.a.	Marghera	
Schiavon Shipping S.r.l.	Marghera	
Seasped di L. Sandoli & C.	Marghera	
Servizi Portuali Adriatico S.r.l.	Marghera	
S.G.S. Italia S.r.l.	Malcontenta	
Sidersped S.r.l.	Marghera	
Sil Mar S.r.l.	Marghera	
Ste.Ma.r. Shipping S.r.l.	Marghera	
Tecnomar S.p.a.	Marghera	
Timet S.r.l.	Marghera	
Tositti & C. S.r.l.	Venezia	
Transadria S.r.l.	Mestre	
Vecon Veneziana Contenitori S.r.l.	Mestre	
Veneta Lombarda	Mestre	
Viglienzone Adriatica S.p.a.	Mestre	
Metrasped Tiss S.r.l.	Malcontenta	
Mazzoleni e Facori	Marghera	
Tecnospe S.a.s.	Marghera	
Azzurra 90 S.r.l.	Mestre	
Carlo Donelli e C.	Marghera	
Gosped S.r.l.	Chioggia	
Pagan	Chioggia	
F.R. Spedizioni	Chioggia	
Cavallarin	Chioggia	
Naval Spedizioni	Chioggia	
Adria Ship	Chioggia	
Saima Avandero	Venezia	
Service Group S.r.l.	Venezia	
	Totale	

PROVINCIA DI TREVISO

Nominativo azienda	Luogo	
C.A.D. Europa S.r.l.	Treviso	
Consulsped	Treviso	
N.T.G. S.r.l.	Treviso	
D. e G. Custom And Logistic Services	Treviso	
Site S.r.l.	Treviso	
Centro Operazioni Doganali S.a.s.	Treviso	
S.D.M. di G. Piazza	Treviso	
Sarma S.n.c.	Treviso	
Bessegato S.r.l.	Treviso	
	Totale	

PROVINCIA DI BELLUNO

Nominativo azienda	Luogo	
Val Belluna Speed	Sedico	

PROVINCIA DI ROVIGO

Nominativo azienda	Luogo	
Interpatavium S.r.l.	Rovigo	
Saima	Rovigo	
	Totale	

PROVINCIA DI VICENZA

Nominativo azienda	Luogo	
Tecnosped S.a.s.	Vicenza	
Pasqui Sped. Int. S.r.l.	Vicenza	
Timat S.r.l.	Vicenza	
Transpevi Int. S.r.l.	Vicenza	
Raimondi S.r.l.	Vicenza	
Vicenzasped Int. Agency S.r.l.	Vicenza	
Sped.in S.r.l.	Vicenza	
Zanus & C. S.r.l.	Vicenza	
Carretta & Faccio S.a.s.	Vicenza	
Bertin S.p.a.	Pove del Grappa	
Vidale Trimar	Castelnovo	
Saima Avandero	Vicenza	
	Totale	

PROVINCIA DI VERONA

Nominativo azienda	Luogo	
Sigma S.r.l.		
Sarti S.r.l.		
Polar S.r.l.		
Veronasped S.r.l.		
Marsped S.a.s.		
G.D.A. S.p.a..		
Gierre S.r.l.		
Giacomelli Spedizioni s.r.l.		
Pizzolato S.r.l.		
Mecchi Luciano		
SP Trans S.r.l.		
H.D.F. Trans S.r.l.		
Andretto e Zanon Sped Doganali		
Pertrans S.r.l.		
Magazzini Generali di Verona S.r.l.		
Alitrans	Villafranca	
S.T.I.	Villafranca	
T.N.T.	Verona	
DHL/Danzas		
Schknker		
Corsi	Verona	
Saima		
Raule		
Prisma		
Geologistics S.p.a.		
Saima Avandero	Verona	
Transaldi S.r.l.	Sommacampagna	
	Totale	

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 giugno 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani si sono incontrati:

per la provincia autonoma di Bolzano il dott. Michael Mayr;

per la Unione delle imprese di spedizione, trasporti e depositi della provincia di Bolzano la dott.ssa Camilla Molli;

per la CGIL il sig. Michele Barbieri,

per esaminare la situazione di grave difficoltà occupazionale nel settore delle spedizioni doganali a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali derivanti dall'allargamento dell'Unione europea.

La provincia autonoma si impegna ad avviare entro novanta giorni dall'evidenziarsi delle crisi aziendali per il personale eccedentario corsi di formazione e di riqualificazione professionale per il recupero e il reinserimento professionale dei lavoratori interessati.

Gli esuberi saranno individuati nell'ambito delle società di cui agli allegati elenchi che saranno parte integrante del presente verbale e tra quelli dipendenti dalle società di gestione degli autoporti ed interporti della provincia.

Visto quanto sopra il Ministero del lavoro ritiene di poter ammettere i dipendenti di cui sopra ai benefici previsti dall'art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) per un numero massimo di sessanta unità per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

La provincia autonoma avvierà tutte le procedure necessarie ai fini della concessione dei benefici in questione, nel rispetto della vigente normativa, sentita anche la sede provinciale INPS.

La provincia autonoma si impegna altresì ad effettuare trimestralmente c.a. un monitoraggio circa l'attuazione del presente accordo con verifica della situazione occupazionale.

Il sottosegretario on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 3 comma 137 della legge n. 350/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

ELENCO ESUBERI
(art. 3, comma 137 della legge n. 350/2003) 2004/2007

			Esuberi
Ditta Brigli S.p.a.	Via Mitterhofer	39100 Bolzano	15
Effect S.a.s.	Autoporto Dog.le	39049 Vipiteno	10
Italcombi S.p.a.	Autoporto Dog.le	39049 Vipiteno	2
Sint'ex S.p.a.	Autoporto Dog.le	39049 Vipiteno	6
Schenker S.p.a.	Autoporto Dog.le	39049 Vipiteno	9
Speditrans S.a.s.	Via Macello, 29	39100 Bolzano	1
Tast Transito S.r.l.	Autoporto Dog.le	39049 Vipiteno	8
		Totale unità	51

DITTE ASSOCIATE E NON

Bartolini S.p.a.	Via Lancia, 6/a	39100 Bolzano
Brigl S.p.a	Via Mitterhoter	39100 Bolzano
Dravasped S.r.l.	Via Stazione, 27	39038 San Candido
Effeci S.a.s.	Autoporto doganale	39049 Vipiteno
Esped S.r.l.	Via Macello, 11	39100 Bolzano
Rudolf Hartmann S.a.s.	Via Kravogl	39012 Merano
Gruber Logistics s.p.a.	Via Nazionale, 75	39040 Ora/Bolzano
Mayr Kurt S.a.s.	Via S. Giovanni, 78	39020 Tubre/Bolzano
Metrans S.a.s.	Via Macello, 25	339100 Bolzano
Oberhammer Spedition S.r.l.	Via Castelfirmiano, 32	339100 Bolzano
Schenker Italia S.p.a.	Via Macello, 23	339100 Bolzano
Züst Ambrosetti S.p.a.	Via Bolzano, 56	39044 Egna/Bolzano
Transunion S.a.s.	Via Stazione, 6	39045 Fortezza
Speditrans S.a.s.	Via Macello, 29	39100 Bolzano
Sittam S.p.a.	Zona Art. Nord, 1	39040 Ora/Bolzano
Chizzali S.p.a. C. S.a.s.	Via Buozzi, 8/C	39100 Bolzano
TNT Global S.p.e.	Via Galvani, 22	39100 Bolzano
Mahlknecht F. S.r.l.	Via Rena, 16	39100 Bolzano
Betz S.r.l.	Via Rena, 26/9	39100 Bolzano
Sint'Ex S.r.l.	Autoporto doganale	39049 Vipiteno
Martino Covi S.a.s.	Via Stazione, 6	39045 Fortezza
Del Piccolo C. S.a.s.	Via Brennero, 6	39045 Fortezza
Tast transito S.r.l.	Autoporto Doganale	39049 Vipiteno
Sifte & Berti S.p.a.	Via Macello, 18	39100 Bolzano
Detra S.r.l.	Via Galvani, 6	39100 Bolzano
Fercam S.p.a.	Via M. Curie, 2	39100 Bolzano
Tirsped S.a.s.	Via Gaismair, 2	39100 Bolzano
Gamma S.p.a.	Via di Vittorio, 2	39100 Bolzano
Italcombi S.p.a.	Via M. Herhofer	39100 Bolzano

05A00451

DECRETO 4 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 85/2000 del 16 dicembre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Bologna;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della Commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32\92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639\1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C* — tra cui è ricompresa la citata Commissione provinciale — è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate la risultanze degli atti istruttori, acquisite anche per le vie brevi, relativamente alla effettività dell'azione sindacale ed alla presenza pluri-categoriale in seno alle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Tenuto conto delle valutazioni comparative compiute sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nelle richiamate circolari in materia, nonché sulla base dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;

Viste le disegnazioni delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Bologna, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni dell'Associazione degli industriali, dell'API e della Lega delle cooperative di Bologna, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bologna;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della Direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esistenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Bologna, così composta:

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Bologna - presidente;

sig.ra Giancarla Bruschi, membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Andrea Fabbri Cossarini, supplente, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Franco Balestrazzi, membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Francesco Meli, supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Luigi Zanini, membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

sig. Ugo Nori, supplente, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

dott. Dario Bianconi, membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriali;

sig. Vincenzo Fino, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Associazione industriale;

rag. Andrea Rossi, membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - API;

dott. Lorenzo Ravanelli, supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - API;

dott. Gianfranco Santilli, membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Legacoop;

dott. Marco Palma supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Legacoop;

dott. Giuseppe Mecca titolare, in rappresentanza INPS con voto consultivo;

dott. Umberto Deluca supplente, in rappresentanza INPS con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 4 gennaio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00455

DECRETO 7 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 87/2000 del 16 dicembre 2000 con il quale è stata ricostruita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Bologna;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, divisione III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, divisione III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4, secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C*, tra cui è ricompresa la citata commissione provinciale, è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, divisione III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione nel grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori, acquisite anche per vie brevi, relativamente alla effettività dell'azione sindacale ed alla presenza pluri-categoriale in seno alle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Tenuto conto delle valutazioni comparative compiute sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nelle richiamate circolari in materia, nonché sulla base dei consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL UIL di Bologna in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni del Collegio costruttori edili ed imprenditori affini, del CNA e della Legacoop di Bologna, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi della direzione provinciale del lavoro di Bologna;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Bologna così composta:

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bologna - presidente;

sig. Antonio Iannibelli membro effettivo;

sig.ra Nadia Tolomelli membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

sig.ra Viviana Fiumi membro effettivo;

sig.ra Cristina Raghitta membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

sig. Gaetano Cesario membro effettivo;

sig. Giulio Nota membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - UIL;

ing. Alberto Nobile membro effettivo;

dott. Leone Paccagnella membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Collegio costruttori edili ed imprenditori affini;

sig. Roberto Caprini membro effettivo;

sig. Davide Bonori membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - CNA;

dott. Gianfranco Santilli membro effettivo;

dott. Manfredi Matacena membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Legacoop;

dott. Davide Venturi responsabile della U.O. vigilanza ordinaria I - titolare, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro;

dott. Angelo Selleri - dirigente SIL - supplente, in rappresentanza della direzione provinciale del lavoro.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 7 gennaio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A00456

DECRETO 7 gennaio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, in rappresentanza del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1° e 2° prevede la costituzione della Commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1°, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276\2003 presso ogni Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro;

Visto il decreto n. 1634, del 25 novembre 2004 con il quale è stata costituita la Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari - Servizio politiche del lavoro;

Vista la nota n. 626, del 10 dicembre 2004 con la quale il Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bari ha designato il sig. Leggiadro Vincenzo a sostituire, quale componente al titolo consultivo del predetto organo collegiale, il sig. Mastrototaro Giuseppe, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Leggiadro Vincenzo è nominato componente a titolo consultivo, in seno alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari - Servizio politiche del lavoro, in rappresentanza del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Bari in sostituzione del sig. Mastrototaro Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 gennaio 2005

Il dirigente: NICASTRI

05A00523

DECRETO 11 gennaio 2005.

Ricostituzione della commissione speciale per ricorsi presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Vista la sentenza n. 540/04 del 19 maggio 2004 del T.A.R. sezione staccata di Reggio Calabria, di annullamento del decreto di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. del 13 gennaio 2003;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che prevede la nomina da parte del direttore della direzione provinciale del lavoro di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate, da inserire nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S., per la decisione dei ricorsi degli artigiani;

Visto il proprio decreto n. 20/04 del 21 dicembre 2004, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria nella nuova composizione prevista dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le OO.SS. sono tenute a fare le designazioni di loro competenza entro il termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore della D.P.L. si sostituisce all'organizzazione inadempiente;

Considerato che l'istruttoria per la costituzione della commissione speciale per la decisione dei ricorsi degli artigiani è stata completata e che l'organizzazione sindacale C.G.I.A. invitata a designare il proprio rappresentante con nota n. 30596 del 12 novembre 2004 non ha provveduto, pertanto, si è reso necessario sollecitarne con raccomandata a.r. n. 12620048565-2 del 16 dicembre 2004 la designazione, con la specifica avvertenza che, non pervenendo la nomina entro la sca-

denza del termine, avrebbe proceduto questa direzione ad individuare il componente nel sig. Sinicropi Ottavio, già facente parte dello stesso organismo;

Visto che la predetta raccomandata è stata recapitata in data 17 dicembre 2004, come risulta dall'apposito avviso di ricevimento, e che, pur essendo trascorso il termine di cinque giorni per corrispondere alla richiesta, nessuna designazione è pervenuta da parte della C.G.I.A.;

Valutata la necessità di costituire l'organo collegiale, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Accertato il grado di rappresentatività delle OO.SS. degli artigiani sulla base degli stessi criteri adottati per la individuazione dei membri del comitato I.N.P.S. di cui al decreto sopra indicato;

Viste le designazioni delle OO.SS. interessate, con eccezione della C.G.I.A.;

Decreta:

I sottoindicati rappresentanti degli artigiani sono nominati componenti della commissione speciale per i ricorsi, presieduta dal rispettivo rappresentante in seno al comitato e composta, altresì, dai membri di diritto di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della citata legge:

1) Zagari Vincenzo - Unione prov. artigiani (CASA);

2) Gaietti Matteo - Unione prov. artigiani (CASA);

3) Bagalà Pietro - Assoc. prov.le artigiani (CNA);

4) Sinicropi Ottavio - Unione prov.le artigiani (CGIA).

Il mandato dura fino al 12 gennaio 2007; la Commissione speciale resta in carica fmo alla scadenza del termine di durata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 11 gennaio 2005

Il direttore provinciale: VERDUCI

05A0521

DECRETO 15 gennaio 2005.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di integrazione salariale agricola, presso la Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto n. 93 del 2 dicembre 1972, con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per l'esame delle domande per il conseguimento del trattamento di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato;

Vista la nota del 1° dicembre 2003, della F.L.A.I.-C.G.I.L. di Reggio Emilia con la quale viene richiesta la designazione del sig. Pellati Mirco come membro effettivo e la riconferma della sig.ra Bedogni Antonella come membro supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno alla succitata Commissione;

Viste le dimissioni da membro effettivo del sig. Di Grazia Mario;

Decreta:

Il sig. Pellati Mirco residente a Casagrande è nominato membro effettivo in sostituzione del sig. Di Grazia Mario dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in seno alla commisione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconfermando quale membro supplente la sig.ra Bedogni Antonella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, 15 gennaio 2005

Il direttore provinciale: DE ROBERTIS

05A00524

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2004.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricer-

che debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1632/Ric. del 1° dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 14 dicembre 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

EMILIA-ROMAGNA
CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI C.R.P.A. S.P.A.

Corso Giuseppe Garibaldi, 42 - 42100 Reggio Emilia.

01.4 - Attività di servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnica, esclusi i servizi veterinari.

72.2 - Realizzazione di software e consulenza informatica.

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto - Tel. 0522/436999 - E-mail m.t.pacchioli@crpa.it - Fax 0522/435142 Sito Internet www.crpa.it

LAZIO
UNIVERSITÀ TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»

Via Fabio Massimo, 88 - 00192 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

80.30 - Istruzione universitaria.

80 - Ricerca e applicazioni didattiche della telematica, della multimedialità e delle nuove tecnologie educative.

Punto di primo contatto - Tel. 06/3218557 - E-mail info@unimarconi.it - Fax 06/3219544 - Sito Internet www.unimarconi.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il dirigente: COBIS

05A00452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in Montalcino, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e dei vini D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato aprovato lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio n. 1, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e dei vini D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 22 dicembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 5 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 5 dicembre 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 5 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 5 dicembre 2000, al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (Siena), Costa del Municipio, 1, a svolgere nei riguardi della D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» e dei vini D.O.C. «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00450

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. - Ulteriore finanziamento. (Legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 40/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 ed in particolare l'art. 16 che richiama le previsioni detta citata legge n. 798/1984, nonché quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;

Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale una quota degli importi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984, con le modalità ivi indicate, nonché degli interventi oggetto delle relative ordinanze di protezione civile;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche, che include il «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'opera, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo complessivo di 450 Meuro, in termini di volume di investimento;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282/2003), con la quale questo Comitato, in relazione al disposto dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002 e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interministeriale istituito dall'art. 4 della legge 798/1984, ha parzialmente modificato la citata delibera n. 109/2002, ripartendo tra il soggetto aggiudicatore dell'opera, individuato nel Consorzio Venezia Nuova, ed il Comune di Venezia il limite complessivo di 40,899 Meuro di cui a-detta delibera;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003;

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/

2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 11 giugno 2004 n. 377, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», proponendo l'assegnazione di un ulteriore finanziamento di 709 Meuro a carico delle risorse della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2002;

Vista la nota 15 settembre 2004 n. 15961, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un prospetto aggiornato dei contratti di finanziamento stipulati dai soggetti aggiudicatori per le infrastrutture strategiche già sottoposte a questo Comitato; prospetto dal quale risulta che l'importo complessivo dei mutui concessi al Consorzio Venezia Nuova, a valere sui limiti di impegno al medesimo attribuiti con la menzionata delibera n. 72/2003, ammonta a 450 Meuro;

Considerato che il piano economico-finanziario sintetico non evidenzia ritorno economico ritraibile dalla gestione dell'opera, posto che il quadro normativo non prevede l'applicazione di tariffe o altri ricavi unitari, e che tale conclusione appare condivisibile in relazione, tra l'altro, all'atipicità del progetto, inteso alla preservazione di un patrimonio culturale di valore nazionale;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che il Consorzio Venezia Nuova, soggetto aggiudicatore in qualità di concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione delle attività di salvaguardia di competenza dello Stato, opera in base agli obiettivi indicati dal c.d. «Piano Generale degli Interventi» che comprende, tra le altre, le opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MO.S.E.);

che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002, n. 143, al progetto in argomento è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D51 B02000050001;

che l'assegnazione proposta si rende necessaria per consentire l'avvio delle opere previste nel biennio 2004-2005 e pari a 1.159 Meuro, come risulta dal programma cronologico dei lavori aggiornato al 30 aprile 2004;

Delibera:

1. Per la continuazione dei lavori relativi al «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Sistema MO.S.E.» è attribuito al Consorzio Venezia Nuova un contributo massimo pluriennale pari a 64,888 Meuro per 15 anni a valere sul quarto impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4 della legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005: detto contributo è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

2. Il CUP assegnato all'intervento in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante detto intervento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze foglio n. 12

05A00575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento senza nomina di liquidatore per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

1. Società cooperativa «La Giara - Società coop. a r.l. », con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Ciro Fanigliulo, n. 2 - costituita per rogito notaio dott. Giandomenico Cito in data 7 ottobre 2002, repertorio n. 78019, raccolta n. //, posizione B.U.S.C. n. 3003/308873, codice fiscale n. 02439510732;.

2. Società cooperativa «Castitia - Società coop. a r.l.», con sede legale in Manduria (Taranto) - via Santa Lucia, n. 1 - costituita per rogito notaio dott. Michele Adami in data 15 marzo 2002, repertorio n. 196415, raccolta n. //, posizione B.U.S.C. n. 2922/304163, codice fiscale n. 02413310737;

3. Società cooperativa «La Luna e il dito - Piccola società coop. a r.l.» con sede legale in Taranto - corso Umberto, n. 92 - costituita per rogito notaio dott. Marco Monti in data 6 dicembre 2001, repertorio n. 9392, raccolta n. 2753, posizione B.U.S.C. n. 3164/-, codice fiscale n. 02397100732;

4. Società cooperativa «Icona è arte - Società coop. a r.l.» con sede legale in Mottola (Taranto) - via De Gasperi, n. 6 - costituita per rogito notaio dott. Francesco Pizzuti in data 13 febbraio 1998, repertorio n. 3938, raccolta n. 1543, posizione B.U.S.C. n. 2513/284112, codice fiscale n. 02188410738;

5. Società cooperativa «Labor - Società coop. a r.l.» con sede legale in Grottaglie (Taranto) - via Imbriani, n. 3 - costituita per rogito notaio dott. Giovanni Sebastio in data 3 agosto 1983, repertorio n. 18841, raccolta n. 4339, posizione B.U.S.C. n. 1582/200891, codice fiscale n. 00901200733.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Dante, piazzale Bestat, n. 33 - 74100 Taranto.

05A00517

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative:

Società cooperativa «Edil coop» a r.l. con sede legale in Foggia, via P. Fuiani 69/A, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci di Foggia. in data 21 maggio 1979, repertorio n. 150447, posizione B.U.S.C. n. 2072/168048, codice fiscale/p. I.V.A. 00480570712.

Società cooperativa «Ort agri» a r.l. con sede in Torremaggiore, via Sabotino 20, costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore in data 3 luglio 1996, repertorio n. 28572, posizione B.U.S.C.. n. 4674/279962, codice fiscale/p. I.V.A. 02176670715;

Società cooperativa «Edil coop. 92» a r.l. con sede legale in Lesina, via Oberdan 3, costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore in data 6 aprile 1992, repertorio n. 21906, posizione B.U.S.C. n. 4298/258831, codice fiscale/p. I.V.A. 019227600716;

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia.

05A00518

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative:

Società cooperativa «Frantumazione calcari» a r.l. con sede in Manfredoniai, via G. Di Vittorio Cava Gramazio, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli di Monteleone Di P., in data 2 ottobre 1975, repertorio n. 267, posizione B.U.S.C. n. 1611/141678, codice fiscale/p. I.V.A. 00253810717;

Società cooperativa «Isola verde» a r.l. con sede in Lucera, via Mazzaccara, 3 costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto di Lucera, in data 21 settembre 1977, repertorio n. 16521, posizione B.U.S.C. n. 1809/155007, codice fiscale/p. I.V.A. 00570960716;

Società cooperativa «Domus Iacunda» a r.l. con sede in Foggia, via Piave, 34 costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta di Panni in data 2 agosto 1989, repertorio n. ???, posizione B.U.S.C. n. 263/88517, codice fiscale/p. I.V.A. 01803190717;

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda,entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio,1, 71100 Foggia.

050A00519

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative:

Società cooperativa «Detercoop Pantaleone» a r.l. con sede in Castelluccio dei Sauri, via Villaggio Artigiani S. Giuseppe, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo di Foggia, in data 12 ottobre 1987, repertorio n. 31314, posizione B.U.S.C. n. 3727/230469, codice fiscale/p. I.V.A. 01653780716;

Società cooperativa «Agridaunia» a r.l. con sede in Torremaggiore, via Torino, 114 costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore, in data 23 gennaio 1989, repertorio n. 16129, posizione B.U.S.C. n. 3898/239729, codice fiscale/p. I.V.A. 01749980718;

Società cooperativa «Nuovo villaggio» a r.l. con sede in Casalnuovo Monterotaro, via Municipio 6 costituita per rogito notaio Urbano Fascia di Torremaggiore in data 2 agosto 1989, repertorio n. 3518, posizione B.U.S.C. n. 1373/128173, codice fiscale/p. I.V.A. 00474500717;

Società cooperativa «Primavera » a r.l. con sede in Margherita di S., via Marconi, 9, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo di Trinitapoli in data 3 giugno 1974, repertorio n. 120830, posizione B.U.S.C. n. 1463/132675, codice fiscale/p., I.V.A. 81001410711;

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545*octiesdecies* secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giomi dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia.

05A00520

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative

È in corso l'struttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio, 71100 Foggia.

Società cooperativa «San Isidoro » a r.l. con sede in Torremaggiore, via Giro Esterno Nord, 142 costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore, in data 12 febbraio 1986, repertorio n. 10706, posizione B.U.S.C. n. 3341/216432, codice fiscale/p. I.V.A. 01535230716;

Società cooperativa «Edil Marina» a r.l. con sede in Lesina, via Oberdan, 26 costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore, in data 9 gennnaio 1993, repertorio n. 27133, posizione B.U.S.C. n. 4349/262153, codice fiscale/p. I.V.A. 01959050715.

Società cooperativa «Orientale Garganica» a r.l. con sede in S. Nicandro G., via 3º Vico Umberto 1, 5 costituita per rogito notaio Francesco Amendolare di Vico Del G.no in data 11 maggio 1978, repertorio n. 147, posizione B.U.S.C. n. 1938/159809, coddice fiscale/ p. I.V.A. 00431770718.

Società cooperativa «Olearia Gargano nord» a r.l. con sede in Carpino, via Matteotti, 72 costituita per rogito notaio Francesco Steidel di Vico Del G.no in data 14 maggio 1991, repertorio n. 3258, posizione B.U.S.C. n. 4203/253887, codice fiscale/p. I.V.A. 1900780717.

05A00522

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Nobel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 139 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LORMETAZEPAM NOBEL», nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 04177861004.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036147015 (in base 10) 12H3U7 (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240;

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio/limone/caramello 0,60 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Nobel», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «SERELOR» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036147015 (in base 10) 12H3U7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036147015 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinocil»

Estratto determinazione n. 110 del 20 dicembre 2004.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Uno S.r.l., con sede in via Conforti n. 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale 02732270653.

Medicinale: «CINOCIL».

Confezione A.I.C. n. 034381018 - «500 mg capsule rigide» 20 capsule;

È ora trasferita alla società: Farma 1 S.r.l., con sede in via Privata Maria Teresa n. 11, Milano, con codice fiscale 04165160963.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina D & G»

Estratto determinazione n. 140 del 28 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino a ora registrato a nome della società D & G S.r.l., con sede in Vicolo De' Bacchettoni n. 3, Pistoia, con codice fiscale 01239960477.

Medicinale «MESALAZINA D & G»;

Confezione: A.I.C. n. 035592017 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose;

È ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona n. 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale 03227750969.

Con conseguente variazione della denominazione in: «MESALAZINA PLIVA».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00494

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501021/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.